

QUESITO

Stiamo valutando il divieto assoluto di fumo in tutta l'azienda dando indicazione e possibilità di uscire fuori dal perimetro aziendale per fumare in un'area dedicata (pensilina con posacenere). Quest'area dedicata, seppur fuori dalle mura si trova comunque sul suolo di proprietà aziendale (es. parcheggi perimetrali, varco antistante la portineria). Per fumare dovrebbero timbrare l'uscita e l'ingresso. La domanda è: se mentre sono fuori a fumare mi infortunio (es. cadendo), risulterebbe un infortunio sul lavoro, in itinere o nessuna delle due?

RISPOSTA

[Avv. Simona Maniscalco](#)

Vige nel nostro ordinamento l'obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro ed è sancito dalla Carta di Nizza, oltre che dall'art. 32 della nostra Costituzione e dall'art. 2087 c.c. e – non ultimo – il D.Lgs. 81/2008 e innumerevoli pronunce giurisprudenziali conseguenti.

Per infortunio sul lavoro si intende qualsiasi tipo di lesione procurata in ambito lavorativo da un fattore violento o imprevedibile, dal quale può derivarne un'inabilità permanente totale o parziale oppure temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Ad avviso di chi scrive, con il sostegno della pronuncia della Corte di Cassazione (*Corte di Cassazione - Ordinanza n. 32473 del 08/11/2021 civile Sez. Lavoro*) -il punto da considerare non è il luogo dove accade l'incidente quanto piuttosto, il nesso causale tra il rischio e l'attività lavorativa che, nel caso in esame, risulterebbe interrotto dalla pausa. Secondo la suprema Corte la pausa pone in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Infatti, così indica l'Inail dove precisa che non è indennizzabile l'infortunio accaduto a un lavoratore durante la "pausa caffè" in virtù di una corretta interpretazione dell'articolo 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, contenente il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'indennizzabilità, ha sostenuto in merito la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dall'Inail, non consegue alla mera circostanza che l'infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece, come requisito essenziale, la sussistenza dell'anzidetto nesso tra lavoro e rischio, nel senso che il lavoro determina non tanto il verificarsi dell'evento quanto l'esposizione al rischio dell'assicurato.

A nulla rilevando i locali o le aree dove eventualmente si tiene la pausa, né tanto meno se queste siano o meno di proprietà aziendale, ciò che conta è l'accertamento eziologico con la causa lavorativa, il rischio e l'evento.

Non può essere pertanto ricondotta alla "occasione di lavoro", ha così concluso la Corte di Cassazione, l'attività, non intrinsecamente lavorativa e non coincidente per modalità di tempo o di luogo con le prestazioni dovute, che non sia richiesta dalle modalità di esecuzione imposte dal datore di lavoro o in ogni caso da circostanze di tempo e di luogo che prescindano dalla volontà di scelta del lavoratore. Quando, dunque, l'infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale



attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioè, anteriormente o successivamente a queste, o durante una "pausa"), la ravvisabilità della "occasione di lavoro" è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell'ambito dell'attività lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale.

Sulla scorta dei principi sopra enunciati, in definitiva, la Corte di Cassazione ha escluso nel caso in esame la indennizzabilità dell'infortunio.

Sulla scorta di quanto illustrato si deve ritenere che un eventuale incidente non possa rientrare nell'alveo della fattispecie dell'infortunio sul lavoro.